

Edizione di giovedì 19 maggio 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[“Riliquidazione” del credito per imposte estere](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Detrazione Iva sull'acquisto dell'abitazione ad ampio raggio](#)

di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

[Controlli ad hoc per gli enti No Profit agevolati](#)

di Fabrizio G. Poggiani

DICHIARAZIONI

[Detrazione interessi passivi per mutuo abitazione prima casa](#)

di Giovanna Greco

ENTI NON COMMERCIALI

[Il diritto di voto ai minorenni](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Prior commitments: come tradurre ‘impegni precedentemente assunti’ in inglese](#)

di Giorgia Cigalla, Stefano Maffei

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Riliiquidazione” del credito per imposte estere

di Fabio Landuzzi

Accade non di rado che ad una società che produce **redditi esteri**, e che beneficia pertanto del **credito per imposte assolte all'estero**, sopraggiunga con ritardo il **pagamento di ulteriori imposte estere** a valere sullo **stesso reddito** per il quale la detrazione è stata già frutta. In questa situazione si applica la regola prevista dal **comma 7 dell'articolo 165 del Tuir**: occorre perciò procedere alla **“riliiquidazione”** del credito per imposte estere, la quale va effettuata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui le **imposte assolte sul reddito estero** assumono **carattere definitivo**.

Tuttavia, anche in questa circostanza, la **quota di imposta italiana** da comparare al totale delle imposte estere (somma dell'imposta originaria e di quella sopraggiunta) assolte per quello Stato e quel periodo d'imposta, deve essere **ridotta del credito già fruito** al fine di evitare una **duplicazione del recupero**, ed inoltre la detrazione complessivamente spettante alla società non potrà comunque essere superiore all'**imposta dovuta nel periodo** in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell'imponibile fiscale.

Pertanto, nella **prima dichiarazione dei redditi utile**, ovvero in quella relativa al periodo d'imposta in cui le sopravvenute imposte estere sono assolte in via definitiva, si dovrà procedere ad una **riliiquidazione del credito per imposte estere**, come se dette imposte fossero state assolte per il loro intero importo, ed a titolo definitivo, nel periodo d'imposta di competenza del reddito estero. Quindi, la **riliiquidazione** del credito per imposte estere va calcolata avendo riguardo alla **dichiarazione del periodo d'imposta di tassazione del reddito estero**, ma la ulteriore eventuale **detrazione va sottratta dall'imposta della prima dichiarazione utile successiva** al periodo in cui le nuove imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Il fatto che siano sopraggiunte nuove imposte estere per un periodo pregresso può essere idealmente dovuto a **due circostanze**.

La **prima** è quella in cui, pur restando **inalterato il reddito estero** tassato, l'Autorità fiscale estera ha liquidato un **importo suppletivo di imposte** su detto reddito; in questa circostanza, non si ha evidentemente neppure un effetto di incremento del reddito estero imponibile in Italia, per cui per la **riliiquidazione del credito** per imposte estere assume rilievo esclusivamente **l'ammontare delle nuove imposte assolte** a titolo definitivo.

La **seconda** circostanza, invece, trae origine da una **rettifica in aumento del reddito estero** imponibile; in questo caso, nell'applicare la regola sopra enunciata e contenuta al comma 7 dell'articolo 165 del Tuir, occorrerà considerare anche **l'incremento del reddito complessivo**

imponibile se il periodo d'imposta di competenza per la tassazione del reddito estero è **ancora aperto ai termini per l'accertamento**.

Nel caso in cui invece siano **decorsi i termini per l'accertamento** del periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso alla tassazione, il **maggior reddito estero non sarà considerato** ai fini della determinazione delle imposte dovute in Italia; quindi, le maggiori imposte estere saranno recuperabili *ex articolo 165, comma 7, del Tuir*, tenendo **ferma, ai fini del rapporto, l'imposta italiana** e cambiando l'importo dell'imposta estera, aumentata appunto di quanto ulteriormente pagato.

Infine, una fattispecie più rara a riscontrarsi, ma che richiede comunque la necessità di una gestione postuma del credito per imposte estere, si ha quando lo Stato estero dispone un **rimborso parziale dell'imposta a suo tempo assolta** a titolo definitivo. Anche in questo caso è richiesta la **"riliquidazione"** del credito per imposte estere che, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, dovrebbe avvenire con lo strumento della **dichiarazione integrativa a sfavore** del periodo in cui il reddito estero ha concorso a tassazione; in questa dichiarazione, quindi, sarà **rideterminato il credito per imposte estere** assumendo un ammontare di imposta ridotto di quanto ha formato oggetto di rimborso. In questa circostanza è peraltro più che ragionevole **escludere l'irrogazione di sanzioni a carico del contribuente**, trattandosi di una riliquidazione nient'affatto dipendente da comportamenti a lui imputabili.

AGEVOLAZIONI

Detrazione Iva sull'acquisto dell'abitazione ad ampio raggio

di Alessandro Bonuzzi

La **detrazione al 50% dall'Irpef dovuta dell'Iva** corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016 opera anche quando il cedente è un'impresa di **"ripristino"** o **"ristrutturatrice"**. Infatti, il riferimento all'impresa costruttrice effettuato dalla norma che regola l'agevolazione deve essere interpretato in senso ampio.

Lo ha precisato la **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E** di ieri, avente ad oggetto chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella legge di Stabilità 2016 che non sono state oggetto di altri più specifici documenti di prassi.

In effetti la circolare in analisi affronta una **molteplicità di argomenti** attinenti le novità in materia di **imposte sui redditi**, in materia di **Iva**, in materia di **Irap** e su alcune **agevolazioni fiscali**.

La **nuova detrazione Irpef** per chi acquista casa è collocata tra i temi relativi alla fiscalità diretta delle persone fisiche. Trattasi, in pratica, della possibilità concessa ai contribuenti di portare in detrazione, ai fini dell'Irpef dovuta, il **50% dell'Iva corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni effettuati entro il 31 dicembre 2016**.

In particolare, l'agevolazione, il cui obiettivo dichiarato è quello di favorire la ripresa del mercato immobiliare, si applica all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di **classe energetica A o B** cedute da imprese che applicano l'Iva all'atto del trasferimento, quindi da **imprese costruttrici**.

Il **bonus non** è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili di lusso.

In relazione al requisito soggettivo del cedente, la circolare offre un'interpretazione estensiva; viene, infatti, precisato che l'espressione **"impresa costruttrice"** – terminologia utilizzata dalla norma che regola l'agevolazione (articolo 1, comma 56, L. 208/2015) – può essere intesa nel senso ampio di **"impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento"**, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile, ma anche **le imprese di "ripristino" o "ristrutturatrici"** che hanno eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica.

A detta dell'Agenzia tale interpretazione risulta coerente con la *ratio* della norma, diretta a **"equilibrare"** la tassazione Iva delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo rispetto

all'imposizione ai fini del registro.

Infatti, è evidente come le cessioni di fabbricati abitativi soggette ad Iva poste in essere dalle imprese costruttrici diano luogo ad un livello di imposizione più elevato rispetto al registro.

Ciò è dovuto, sia alla diversa aliquota applicabile, sia alla diversa base imponibile che, ai fini dell'Iva, è costituita dal **corrispettivo**, mentre, in materia di imposta di registro, – per le cessioni di immobili abitativi poste in essere da soggetti privati – è, nella maggior parte dei casi, costituita dal **valore catastale**.

Peraltro, malgrado la norma non estenda in maniera esplicita il beneficio fiscale anche alla **pertinenza** dell'unità abitativa agevolata, l'Agenzia ritiene che il *bonus* possa applicarsi anche a tala unità immobiliare, a condizione però che l'acquisto della pertinenza avvenga **contestualmente** all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale. Sul punto, la circolare non sembra porre un limite quantitativo al numero di pertinenze; pertanto, parrebbe che possano rientrare nell'agevolazione, ad esempio, sia la cantina che il *box*.

In merito all'eventuale **cumulo con altre agevolazioni**, a parere dell'Ufficio, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione possa beneficiare:

- sia della detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto,
- sia della **detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir**, applicabile, anche per il 2016, con l'aliquota del 50% e calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, e comunque entro un *plafond* massimo di 96.000 euro.

In questi casi però occorre tener presente che la detrazione di cui all'articolo 16-bis non può comprendere anche l'Iva agevolata con la nuova detrazione.

Da ultimo, si evidenza che, in applicazione del **principio di cassa**, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016. Pertanto, **non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa a acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogitto risulta stipulato nell'anno 2016**.

ACCERTAMENTO

Controlli ad hoc per gli enti No Profit agevolati

di **Fabrizio G. Poggiani**

Per il Terzo Settore, destinatario di regimi contabili e fiscali agevolati, sono previsti **controlli mirati con utilizzo di software specifici, in dotazione degli uffici periferici**.

Queste le indicazioni fornite, con la recente circolare 28 aprile 2016 n. 16/E, dall'Agenzia delle Entrate sul comparto degli enti non commerciali che fruiscono di determinati regimi fiscali agevolati.

La circolare, per come è stata sviluppata dalla direzione centrale, appare più una dichiarazione d'intenti che un vero e proprio *vademecum* sulle modalità di eseguire le dette verifiche, stante il fatto che **viene esclusivamente evidenziata la necessità di ottenere una “selezione mirata” dei soggetti che solo “apparentemente” si presentano come enti non commerciali ma che, di fatto, svolgono vere e proprie attività commerciali, come la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione di viaggi, l’intrattenimento e lo spettacolo e quant’altro.**

Di conseguenza, si rende necessario recuperare i precedenti documenti prassi che, a differenza di quello in commento, hanno fornito indicazione sugli “indici” e sulle “modalità” di controllo, tali da far emergere situazioni diverse di quelle acclarate (non commerciali).

Con riferimento al comparto degli enti non commerciali, **l’Agenzia ha sempre sostenuto che gli uffici periferici si devono concentrare sui “soggetti che apparentemente si presentano come non profit” ma che “in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali”**, tralasciando le situazioni con minima rilevanza.

È noto che il comma 3 dell'articolo 148 del DPR 917/1986 (TUIR) prevede una serie di agevolazioni specifiche per gli enti di tipo associativo (associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali e culturali, di promozione sociale, sportive e di formazione extra-scolastica), quando le attività esercitate sono svolte *“in diretta attuazione degli scopi istituzionali”*, prevedendo una sorta di **“non commerciabilità” (e quindi di non tassabilità)** dei **proventi derivanti dall'esercizio di prestazioni svolte dalle dette associazioni anche dietro pagamento di un corrispettivo specifico.**

La verifica deve essere eseguita sull'attività effettivamente esercitata dall'ente e, in presenza dello statuto sociale, sulle attività ivi indicate, tenendo conto della necessaria presenza di clausole obbligatorie, di cui al comma 8 del medesimo articolo 148 del TUIR.

Inoltre, si ricorda che **alcuni enti possono optare per l'applicazione di regimi particolari, come**

quello previsto dalla legge 398/1991 – destinato alle associazioni sportive dilettantistiche in qualunque forma costituite (articolo 90 legge 289/2002), alle pro-loco o alle associazioni senza lucro (articolo 9-bis D.L. 471/1992, convertito nella legge 66/1992), alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche di musica e danza popolare (articolo 2 comma 31 legge 350/2003) – **con la determinazione del reddito, ai fini IRES, applicando il coefficiente del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate, oltre alla possibilità di determinare forfetariamente l'Iva da versare, in luogo dell'utilizzo dell'ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva”** (Iva sulle vendite meno Iva sugli acquisti).

Su questi soggetti, si ritiene anche per il 2016, si concentrerà l'attività di controllo delle Entrate, stante il fatto **che l'obiettivo è quello di intercettare enti che svolgono attività di natura commerciale, nonostante le ridotte dimensioni, soprattutto in presenza di attività come quelle indicate in precedenza (somministrazioni alimenti e bevande, organizzazioni di viaggi e attività di spettacolo e intrattenimento).**

Altri soggetti da tempo sotto controllo sono le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (in sigla, Onlus), introdotte dall'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 (“Riforma Zamagni” per il Terzo Settore), che, posto il rispetto di taluni vincoli statutari e lo svolgimento di attività orientate alla solidarietà sociale, con possibilità di esercizio delle sole attività connesse a quelle istituzionali (e quelle marginali, di cui al D.M. 25/05/1995, per gli enti di volontariato), godono di una generale esenzione dalla tassazione diretta, ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 460/1997, trasfuso nell'articolo 150 del TUIR, e dell'esclusione dall'ambito Iva (si vedano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato).

Come indicato nella circolare 25/E/2014, **l'attività di controllo verso questi soggetti è indirizzata alla verifica delle attività esercitate “in concreto”, tenendo conto, “principalmente” delle informazioni in possesso delle direzioni regionali delle Entrate, per gli enti obbligati all’iscrizione all'anagrafe delle Onlus.**

Si ricorda che gli enti per ottenere la qualifica di Onlus, devono inviare una comunicazione, con allegata una dichiarazione sostitutiva, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito si trova il loro domicilio fiscale, con esclusione di quei soggetti qualificabili tali di diritto (cooperative sociali, organizzazioni non governative e di volontariato).

Con riferimento alle organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, gli uffici territoriali dovranno verificare l'iscrizione nei registri tenuti dalle regioni o dalle province e le direzioni regionali, al fine di ottenere le relative informazioni, procederanno nella stipula di protocolli d'intesa con gli enti territoriali di riferimento.

Tra i soggetti a fiscalità agevolata, sicuramente non come appartenenti al Terzo Settore (salvo le cooperative sociali, inserite come Onlus di diritto, dal citato art. 10, D.lgs. 460/1997), sono state da sempre, e paradossalmente non in quest'ultima circolare, menzionate anche **le società**

cooperative, per le quali la direzione centrale accertamento richiedeva la verifica preventiva dell'iscrizione al relativo albo, nonché l'analisi accurata di specifici indicatori di rischio, come quelli riguardanti la presenza di importi elevati di crediti Iva non giustificati dal settore in cui l'ente mutualistico opera, di sistematiche perdite di esercizio, di un costo del lavoro incoerente con il volume d'affari realizzato e, punto alquanto critico stante la veste particolare e le finalità perseguiti, l'omissione della presentazione della dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

DICHIARAZIONI

Detrazione interessi passivi per mutuo abitazione prima casa

di Giovanna Greco

I soggetti che hanno stipulato un **mutuo ipotecario** per l'acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale e relative pertinenze possono usufruire in sede di dichiarazione dei redditi di una **detrazione ai fini Irpef del 19% sull'importo pagato a titolo di interessi passivi e per i relativi oneri accessori**. Tale agevolazione è disciplinata dall'articolo 15, comma 1, del Tuir e può essere usufruita da tutti i contribuenti che presentano il modello 730 o il Modello Unico persone fisiche.

La normativa vigente riconosce la detrazione degli interessi passivi, in dipendenza di un **contratto di mutuo garantito da ipoteca** su immobili, che deve essere:

- **stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all'acquisto** (con esclusione del caso in cui l'originario contratto sia estinto e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati);
- **erogato da un soggetto residente in Italia** (o da un non residente con stabile organizzazione in Italia) o in uno Stato membro della Comunità europea.

Ulteriore **condizione** è che, entro 12 mesi dall'acquisto, l'immobile deve essere destinato dall'acquirente ad abitazione principale, intesa come dimora abituale dello stesso o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Il mancato utilizzo dell'immobile come **abitazione principale** causa, quindi, la **decadenza dai benefici**. La decadenza non si applica nel caso di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che l'immobile non venga locato.

Dal 1° gennaio 2008, la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) **ha innalzato da € 3.615,20 ad € 4.000,00 il limite massimo degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale**. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi dal sostenimento di questi oneri è pari a € 760 (19% di € 4.000). Tale **limite** si riferisce all'ammontare complessivo:

- degli interessi passivi;
- degli oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito;
- delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Il limite prescinde dai soggetti contitolari del mutuo, i quali possono detrarre gli interessi solo

per la loro quota. Nel caso dell'acquisto di una abitazione principale **cointestata** ad una coppia di coniugi, ciascun coniuge può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è **fiscalmente a carico** dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

Gli interessi passivi sui mutui sono **detrattibili in proporzione al costo dell'abitazione**. In particolare, nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare della somma del valore dell'immobile che è stato indicato nel rogito, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori.

Il costo di acquisto dell'immobile da considerare ai fini della detraibilità degli interessi passivi è quello risultante dal rogito notarile maggiorato degli oneri accessori:

- **direttamente imputabili all'operazione d'acquisto** (onorario del notaio relativo all'atto di acquisto dell'immobile, imposte di registro, ipotecarie e catastali e spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare);
- **relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria, spese di istruttoria e perizia tecnica, oneri fiscali, provvигione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo, maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in valuta estera).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 15/E/2005** non possono essere classificate, invece, come oneri accessori le spese per l'**assicurazione** dell'immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo.

Si ricorda come le **spese di intermediazione immobiliare** siano anch'esse detraibili al 19% per un importo massimo di 1.000 euro, con un risparmio di 190 euro. Nel caso in cui tali spese vengano sostenute prima del rogito è obbligatoria la registrazione del compromesso. Per beneficiare della detrazione è necessario che il contribuente abbia conservato i seguenti **documenti**:

- copia del contratto di mutuo dal quale risulta che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale;
- copia dell'atto di compravendita dell'immobile e relativi oneri accessori;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione.

ENTI NON COMMERCIALI

Il diritto di voto ai minorenni

di Guido Martinelli

Una recente decisione della **Commissione Tributaria Regionale Veneto** (Sez. XXIV, sentenza 20.01.2016, n. 134) offre alcuni interessanti spunti in merito al ruolo e ai diritti degli **associati minorenni** all'interno di una associazione sportiva.

A seguito di un avviso di accertamento a carico di un sodalizio dilettantistico, al quale la Guardia di Finanza contestava la prevalente natura commerciale in quanto *“non vi sarebbe stata una reale partecipazione dei soci alla vita associativa né alla gestione associativa limitandosi gli stessi a versare un corrispettivo a fronte delle prestazioni ricevute (lezioni di ballo)”,* l'associazione ricorreva sostenendo, tra l'altro, la regolarità degli adempimenti statutari, in particolare in ordine al libro soci ed alle assemblee, osservando inoltre che gli associati erano, tranne gli istruttori, tutti **minorenni** con conseguente **liceità della non partecipazione alle assemblee ed al consiglio direttivo.**

Il Giudicante di primo grado respingeva il ricorso motivandolo, essenzialmente, sulla circostanza della mancata partecipazione alle assemblee degli associati minorenni.

Ricorre l'associazione eccependo la regolarità degli adempimenti posti in essere e *“quanto alla problematica dei soggetti associati, quasi tutti minorenni, in base allo statuto i minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti negli organi sociali. Non ha senso sostenere come fa l'ufficio, che i minori avrebbero dovuto essere rappresentati dai genitori”.*

Il Giudice di appello rigetta l'ipotesi, svolta dall'Ufficio, per cui i minori dovessero essere rappresentati dai genitori e, constatato che gli adempimenti formali risultavano tutti regolarmente eseguiti (convocazione delle assemblee, rendiconti, dichiarazioni fiscali) e che: *“dall'esame dei conti bancari non risulta che i dirigenti abbiano prelevato utili in lesione della condizione base di non redditività dell'ente”* accoglie il ricorso del contribuente.

Sottolineato, con favore, il pronunciamento che **privilegia l'aspetto sostanziale** che giustifica l'agevolazione fiscale, ossia la finalità non redditiva rispetto agli adempimenti formali, appare opportuna una riflessione sul rapporto, sotto il profilo giuridico, che lega un minorenne con l'associazione di appartenenza. Non vi è dubbio che il vincolo associativo presuppona l'adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo e, pertanto, **l'adesione a una Asd da parte di un minore, pur ammissibile per espressa previsione statutaria, non può da questi essere autonomamente perfezionata.** Siamo, infatti, in presenza di un contratto che, al fine della relativa conclusione, presuppone la capacità di agire in capo ai contraenti ai sensi dell'articolo 2, cod. civ.. **Il minore non dispone di capacità di agire in quanto questa si**

acquisisce con il compimento della maggiore età.

Pertanto, occorre la **rappresentazione** dei genitori, congiuntamente o di quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 320 cod. civ..

In forza di tale rappresentanza **il contratto viene concluso in nome e per conto del minore che diventa associato e, di conseguenza, partecipa a pieno titolo alla attività della associazione sportiva dilettantistica.** Si può porre il problema se l'adesione ad una associazione faccia o meno parte degli atti di ordinaria amministrazione che possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Non vi è ombra di dubbio, infatti, che il minore abbia la facoltà di compiere quegli atti legati all'esercizio dei diritti e libertà fondamentali della persona (articolo 2 Costituzione), tra cui rientra anche il diritto/libertà di associarsi riconosciuto dalla Costituzione (articolo 18) a tutti i cittadini e, quindi, anche ai minori di età.

È altrettanto legittimo limitare il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali ai soli associati maggiorenni.

Poiché il diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali sono prerogative del soggetto che ha ottenuto lo *status* di associato, i genitori, quantunque rappresentino legalmente il minore, non possono esercitare tali diritti, perché non sono associati.

Si pone il problema, invece, se l'associazione, ferme le modalità di ammissione sopra evidenziate, in assenza di diversa previsione statutaria, possa **ammettere al voto i minorenni** (che, comunque, hanno sicuramente il diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee).

Il problema va visto, con particolare interesse, proprio in quelle situazioni, come quella della fattispecie su cui si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale, in cui l'associazione ha un ristretto numero di associati maggiorenni, solitamente gli istruttori, e una cospicua presenza di minorenni.

Il diritto di intervento in assemblea va considerato diretta esplicazione della libertà di associazione e, quindi, discende in capo al minore per il solo effetto della ammissione come associato. Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per il diritto di voto anche se le responsabilità connesse (con specifico riferimento, ad esempio, alle deliberazioni di approvazione di bilancio o di assunzione di rilevanti impegni economici per l'associazione) portano a ritenere che legittima ne appare l'esclusione.

Appare sicuramente da escludersi, invece, **il diritto all'elettorato passivo** (ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi della associazione), in quanto questo può comportare il compimento di veri e propri atti giuridici. Anche in questo caso non appare comunque possibile che la partecipazione all'organo direttivo possa avvenire attraverso uno dei genitori in quanto diritto personalissimo dell'eletto.

BUSINESS ENGLISH

Prior commitments: come tradurre ‘impegni precedentemente assunti’ in inglese

di Giorgia Cigalla, Stefano Maffei

Oggi torniamo a parlare di **corrispondenza professionale** e posta elettronica.

Una delle e-mail più comuni nel mondo degli affari è quella con cui si deve informare il cliente che purtroppo la data proposta per una **riunione (meeting)** non è accettabile perché il professionista ha **già un altro impegno, precedentemente assunto**.

L'espressione **impegni precedentemente assunti** si traduce semplicemente con *prior commitments* oppure *prior engagements*. Ecco alcune frasi tipiche piuttosto eleganti su questo tema: *the managing director (l'amministratore delegato) of the company cannot attend the meeting on May 15th because of prior commitments* oppure *Due to a prior engagement the lawyer/accountant (avvocato/commercialista) will not be able to see you on Wednesday*.

In certi casi, sarebbe cortese cercare di offrire all'interlocutore di **fissare un altro incontro** in una data diversa: in questi casi le domande giuste sono *would it be possible to reschedule* (lett. **cambiare data**) *the meeting? When would be a convenient time for you to meet?*

Talvolta non è possibile decidere subito la data esatta di una nuova riunione e l'unica cosa da fare è *to postpone the meeting to a later date* (**rinviare la riunione a data da stabilirsi**).

Fate attenzione comunque al termine *commitment* che in inglese ha una pluralità di significati. Da un lato *commitment* significa **promessa**: *The Government made a commitment to lower taxes in the next 5 years* (nessuno ci crede, ma fa lo stesso). Dall'altro *commitment* significa **impegno**, anche finanziario: così ad esempio, *Mr Roberts is a multi-millionaire; he has a large income (un reddito molto alto) but also a lot of financial commitments such as mortgages and loans (mutui e prestiti)*.

Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it